

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità viene concluso tra il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Bolzano e qualunque operatore economico (di seguito “Operatore”) che intenda partecipare a una procedura indetta dal CND di Bolzano per l'affidamento di lavori, servizi o forniture.
2. Con il Patto di integrità, il CND di Bolzano e l'Operatore si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegnano espressamente a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine di concludere il contratto o di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
3. L'espressa e incondizionata accettazione del presente Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure per l'affidamento indette dal CND di Bolzano. A tal fine, il testo del Patto di integrità viene richiamato nel bando di gara ovvero nella lettera di invito a offrire e l'Operatore che intende partecipare alla gara ovvero presentare un'offerta deve consegnare – pena l'esclusione dalla gara o l'inammissibilità dell'offerta – una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante.
4. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di tutti i contratti stipulati dal CND di Bolzano per l'affidamento di lavori, servizi o forniture. In tali contratti sono previste una clausola penale e una clausola risolutiva espressa per il caso di violazione degli obblighi assunti dall'Operatore con il Patto di integrità.

Articolo 2 – Obblighi e dichiarazioni dell'Operatore

1. L'Operatore dichiara di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Codice di comportamento, adottati dal CND di Bolzano e pubblicati nel sito internet istituzionale dello stesso, sezione “Amministrazione trasparente”, rispettivamente sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” e sottosezione “Disposizioni generali – Atti generali”. L'Operatore si obbliga espressamente – per sé e per i propri collaboratori a qualsiasi titolo – a rispettare le prescrizioni e le misure di prevenzione della corruzione stabilite dal PTPC e a osservare le regole di condotta previste dal Codice di comportamento.
2. L'Operatore, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:
 - a) di non avere rapporti o relazioni di parentela con alcuno dei componenti della commissione di gara;
 - b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo – e comunque di non aver stipulato accordi per l'attribuzione di incarichi – con ex componenti/dipendenti del CND di Bolzano, che nei tre anni precedenti la cessazione abbiano esercitato poteri negoziali nei suoi confronti;
 - c) che non sussiste a suo carico alcuna causa di conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali del CND di Bolzano.
3. Con la sottoscrizione del presente Patto di integrità, l'Operatore:
 - a) si obbliga a rispettare la normativa sulla prevenzione della corruzione;
 - b) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - c) dichiara di non avere influenzato il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando, dell'invito a offrire o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del CND di Bolzano;
 - d) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa;

- f) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione del CND di Bolzano qualsiasi illecito tentativo – da parte di componenti/dipendenti del CND o da parte di terzi – di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- g) si obbliga a dare esecuzione al contratto con diligenza, puntualità e correttezza.

Articolo 3 – Obblighi del CND di Bolzano

- 1. Il CND di Bolzano si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, in caso di violazione di detti principi, i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri componenti/dipendenti a vario titolo intervenuti nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto.
- 2. Il CND di Bolzano rende pubblici nel proprio sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, i dati più rilevanti riguardanti le procedure di affidamento e i contratti stipulati, in ossequio alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 4 – Violazione del Patto di integrità

- 1. La violazione del presente Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore.
- 2. Qualora l'Operatore, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, non rispetti uno o più degli impegni assunti col presente Patto di integrità ovvero abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, saranno applicate una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la revoca dell'aggiudicazione;
 - c) la risoluzione del contratto eventualmente concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile;
 - d) l'applicazione di una penale contrattuale pari al 15% (quindici per cento) dell'importo dell'affidamento, salva la risarcibilità del danno ulteriore;
 - e) l'esclusione dell'Operatore da ulteriori procedure di affidamento indette dal CND di Bolzano per un periodo di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di accertamento della violazione;
 - f) la segnalazione dell'Operatore all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e/o ad altra Autorità competente per materia;
 - g) la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Articolo 5 – Efficacia del Patto di integrità

- 1. Il presente Patto di integrità dispiega la sua efficacia sino alla completa esecuzione del contratto e all'estinzione di tutte le relative obbligazioni.
- 2. Con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 2, quanto dichiarato deve corrispondere al vero per tutto il tempo in cui il Patto di integrità è efficace. Nel caso in cui venga meno questa condizione, è riconosciuto al CND di Bolzano il diritto di recesso per giusta causa dal contratto stipulato.

Articolo 6 – Pubblicità

- 1. Il presente Patto di integrità è pubblicato nel sito internet istituzionale del CND di Bolzano, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Atti generali”.

Dati dell'Operatore

Bolzano, li _____

*Firma per espressa accettazione
del presente Patto di integrità* _____